

# **BVGer C-1920/2016 vom 2. Juni 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-06-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-1920\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1920_2016)

FR: TAF C-1920/2016 du 2 juin 2016

IT: TAF C-1920/2016 del 2 giugno 2016

## **Regeste**

Rendite

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In accoglimento del ricorso la decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa svizzera di compensazione affinché entri nel merito dell'opposizione del 7 dicembre 2015 e si pronunci sul diritto di A. \_\_\_\_\_ di percepire prestazioni per superstiti in seguito alla morte del marito B. \_\_\_\_\_.

### **E. 2**

Non si prelevano spese processuali.

### **E. 3**

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'800.-, la quale è posta a carico della Cassa svizzera di compensazione.

### **E. 4**

Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)  
La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.